

07590-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 2833 UP - 20/11/2019 R.G.N. 29050/2019

caso di diffusione del resente provvedimento mette di la qualificativa.

gli altri dia providenti di a norma destant. 52 d.lgs. 196/05 in quarito: m disposto d'uricio

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni otto e mesi uno di reclusione quale aumento a titolo di continuazione con i fatti già giudicati con altra sentenza irrevocabile, in relazione ai reati di cui all'art. 572 cod.pen. ai danni del coniuge e dei tre figli minori conviventi (capo A), di cui agli artt. 81 comma 2, art. 609 bis cod.pen. ai danni



del coniuge (capo B), di cui all'art. 574 cod.pen. (capo C) e di cui agli artt. 582-585, 576 cod.pen. ai danni del coniuge (capo D). Fatti commessi in Ferrara dal febbraio 2012 al giugno 2013.

Con la medesima sentenza l'imputato era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio con assegnazione di una provvisionale di \in 40.000,00 e in favore della parte civile Centro Donne Giustizia di Ferrara liquidati in via definitiva ed equitativa in \in 15.000,00.

1.1. Alla conferma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello è pervenuto condividendo la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal Tribunale.

Ha confermato la solidità del compendio probatorio posto a base della sentenza appellata e la responsabilità penale dell'imputato fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dall'apporto dichiarativo di altri testimoni, nonché dai referti medici. Sulla scorta di tale elementi probatori la corte distrettuale ha confermato la colpevolezza dell'imputato in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del coniuge, per averla costretta ad un regime di vita vessatorio e umiliante caratterizzato da continue violenze e minacce, ingiurie, condotte violente che avevano cagionato lesioni personali, descritte nel capo D), e nei confronti dei tre figli minori costantemente presenti in occasione delle condotte maltrattanti verso la madre/moglie, con conseguenze negative sul loro sviluppo psichico; al reato di violenza sessuale, nel corso della convivenza durante la quale la persona offesa era stata costretta, sia con la forza che con minaccia, ad avere rapporti sessuali completi con l'imputato; e al reato di sottrazione di minori per avere condotto, ad insaputa della donna, i figli minori in Pakistan presso i propri famigliari.

- 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
- 2.1. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. La corte territoriale a fronte delle doglianze difensive che avevano evidenziato quantomeno la parziale inattendibilità della persona offesa, non avrebbe risposto e approfondito il tema della credibilità e così avrebbe confermato il giudizio di attendibilità della stessa senza sciogliere il dubbio che le predette dichiarazioni accusatorie non

rof

corrispondessero all'effettiva vicenda, ovvero potessero essere state amplificate dalla presa di consapevolezza di costei rispetto alla propria emancipazione.

A fronte di una unione, non già frutto di una libera scelta, secondo le tradizioni culturali del paese di origine dei coniugi, seguita dal trasferimento in Italia della persona offesa per ricongiungimento con il coniuge nel 2012, e dal mutato clima in cui si sarebbe venuta a trovare, la corte territoriale non avrebbe valutato la "variabile culturale", ovvero, secondo la prospettazione difensiva, la circostanza che l'istanza di emancipazione della donna avrebbe potuto influire nella decisione di denunciare il coniuge. Al pari non avrebbe valutato, la corte distrettuale, il motivo di astio tra l'imputato e il cognato al quale attribuiva la causa della distruzione della famiglia. La Corte d'appello non avrebbe, in definitiva, operato un attento vaglio dell'attendibilità della persona offesa, oltre tutto costituita parte civile che aveva precisi interessi, tra cui la pretesa economica soddisfatta dal risarcimento dei danni, le dichiarazioni della quale non hanno trovato significativi riscontri oggettivi non potendo ritenersi tali quelli indicati dalla sentenza impugnata a pag. 10.

2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 609 bis cod.pen. con particolare riferimento all'accertamento dell'elemento costitutivo della costrizione, ovvero del mancato consenso al rapporto sessuale.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale per costrizione e/o assenza di consenso, senza valutare, ai fini della configurazione della condotta, "il modo, il costume, la prassi seguita dalle parti in causa per accingersi al rapporto sessuale, specie quando esse siano legate da un matrimonio combinato dalla famiglia". In altri termini la corte territoriale non avrebbe valutato i fatti alla luce della "variabile culturale", in un contesto nel quale la persona offesa non aveva raccontato le violenze sessuali nella prima denunce, ma solo in un momento successivo a seguito di specifica domanda di un operatore, ritardo illogicamente giustificato in ragione del carattere riservato della donna.

- 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 572 cod.pen. fondato unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa la cui attendibilità è già stata oggetto di censura (cfr. par. 2.1.).
- 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione della responsabilità penale

الكمر

per il reato di cui all'art. 574 cod.pen., erronea interpretazione dell'art. 36 della legge n. 218 del 31 maggio 2015 (in realtà *legge 31 maggio 1995, n. 218*). Argomenta il ricorrente l'erronea interpretazione della norma di diritto internazionale privato e segnatamente dell'art 36 della legge n. 218 del 2015 secondo cui i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolate dalla legge nazionale del figlio, legge che doveva essere individuata nel diritto pakistano che attribuisce al padre la facoltà di scegliere il trasferimento dei figli nel proprio paese di origine, e il vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile i principi sanciti dalla convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, che individua la legge applicabile in quella del luogo ove il minore ha la sua abituale residenza, l'Italia, norma non applicabile dovendo trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 36 cit. e non potendo trovare applicazione il successivo art. 36 *bis* introdotto in epoca posteriore ai fatti.

2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e in violazione dell'art. 133 cod.pen. a fronte di una pena severa, superiore al medio edittale senza congrua motivazione, non rispettosa della funzione rieducativa della pena. Anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata è censurata sotto il profilo della omessa valutazione del contesto culturale di provenienza delle persone coinvolte nella vicenda e della minore rimproverabilità delle condotte in questione.

Hanno presentato memorie scritte le parti civili	il
	con le quali
hanno chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato e la condanna del me	desimo alla
rifusione delle spese sostenute per il presente grado di giudizio.	

3. Il Procuratore Generale ha chiesto, in udienza, che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non mostra ragioni di fondatezza e va, pertanto, rigettato.

Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza



di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed aver esaminato le censure svolte.

Quanto alla violazione di legge di cui all'art. 192 cod.proc.pen., dedotta nel primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, rispetto alla quale non può prospettarsi la violazione della legge processuale, essendo riconducibile la stessa nell'alveo del vizio di motivazione, e pertanto la valutazione dell'attendibilità delle persona offesa può essere esaminata, in sede di legittimità entro i limiti dell'illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione (Sez. 2. N. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575).

È pacifica affermazione, nella giurisprudenza, soprattutto allorquando la testimonianza della persona offesa sia la principale - se non esclusiva - fonte del convincimento del giudice, che il giudizio di attendibilità, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, allorquando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli, Rv. 235578). In definitiva, l'attendibilità di un teste è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, illogicità o carenze argomentative, che con riguardo al caso concreto non si rinvengono.

5. Tutto ciò premesso, la Corte d'appello, in continuità con la sentenza del tribunale, ha confermato il positivo giudizio di attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, ripercorrendo le ragioni della decisione di costei di denunciare il marito e valutando il contenuto dichiarativo alla luce della situazione personale e famigliare della donna di nazionalità pakistana che, trasferitasi in Italia nel 2012, non riusciva ad avere contatti con il mondo esterno, vivendo isolata da questo per decisione del marito (significativa al riguardo è la circostanza, tra le altre indicate a pag. 8, che l'uomo aveva revocato l'iscrizione della moglie ad un corso di lingua italiana). Tale situazione di isolamento e di fragilità psicologica giustificava, secondo i giudici del merito, il ritardo nella proposizione delle denunce, nonostante costei avesse fatto ricorso, più volte, alle cure mediche in pronto soccorso, in conseguenza delle condotte violente del marito, tant'è che in occasione dell'accesso in pronto soccorso del 30/06/2012, riferiva di *non volere*



denunciare il marito, circostanza da cui i giudici del merito hanno tratto la conclusione dell'assenza di intenti vendicativi e/o ritorsivi o di perseguimento di fini economici. Anche il ritardo nella denuncia di avere subito violenze sessuali è stato ritenuto coerente con il contesto socio-famigliare in cui sono maturati i fatti di reato.

Quanto al contenuto delle dichiarazioni, la sentenza impugnata dà atto che la donna aveva raccontato di avere subito, durante la convivenza in Italia, condotte di maltrattamento, sia fisiche, come attestate dai referti medici in atti, che psichiche conseguenti a condotte vessatorie e umilianti, dirette ad instaurare uno stile di vita, anche nei confronti dei tre figli minori, improntato a sofferenze e umiliazioni, di essere stata costretta a rapporti sessuali con violenza e, comunque, in assenza di consenso. La medesima la sentenza dà poi atto dei plurimi riscontri testimoniali e documentali che ne confermano il pieno giudizio di attendibilità.

Oltre ai già menzionati referti medici, che fondano anche la contestazione del reato di lesioni personali di cui al capo D), la sentenza impugnata evidenzia plurimi elementi di conferma della attendibilità costituiti dalle dichiarazioni rese dalla sorella e dal cognato, dai vicini di casa e, da ultimo, dagli agenti di polizia municipale a cui, nel settembre 2012, la donna aveva chiesto aiuto dopo essere stata allontanata da casa, e dall'annotazione dei C.C. del 20/02/2013, che attesta che la donna si era recata in caserma con il figlio più piccolo, accompagnata da un vicino di casa che l'aveva trovata piangente fuori casa, ed era stata indirizzata al Centro Donna di Ferrara ed infine, dalle dichiarazioni rese dall'assistente sociale che dal giugno 2013, allorchè era scappata di casa, aveva preso in carico la vittima.

Ritiene il collegio che il discorso giustificativo delle concordi sentenze di merito, fondato sulla ricostruzione operata da quei giudici (e qui non più discutibile) sia sorretto da congrua e diffusa motivazione.

Ora il ricorrente lamenta che nel positivo giudizio di attendibilità i giudici del merito non abbiano tenuto conto che la donna, nel quadro di un percorso di emancipazione in un paese con diversa cultura rispetto a quello di origine, abbia narrato i fatti in modo "amplificato".

A parte la genericità della censura, dal momento che non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, non indicando neppure quale parte del narrato sia stato amplificato e non corrisponda ai fatti accaduti, la censura si risolve in un'affermazione di principio che non può essere condivisa ed anzi si pone fuori dal consolidato indirizzo interpretativo in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa.

no

In tale ambito, su un piano generale, deve ribadirsi che il positivo giudizio di attendibilità della persona offesa vittima dei reati in materia sessuale, è una questione di fatto all'esito della valutazione della situazione concreta, nell'ambito della quale possono assumere rilievo le condizioni personali, ambientali e culturali, e che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, illogicità o carenze argomentative, che con riguardo al caso concreto non si rinvengono.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha compiutamente valutato, al fine del positivo giudizio di attendibilità, la situazione personale della persona offesa che, a seguito di trasferimento in Italia dal Pakistan, viveva in contesto culturale profondamente diverso rispetto a quello del paese di origine, improntato, nei rapporti famigliari, all'uguaglianza dei coniugi, alla reciproca solidarietà, al divieto di qualsiasi forma di sottomissione e di violenza nel rapporto intrafamigliare, e in tale mutato contesto nel quale era maturata la decisione di reagire a fronte dei comportamenti violenti dell'uomo, circostanze valutate, dai giudici di merito, sia con riferimento alla genesi della propalazione delle accuse e al percorso progressivo di disvelamento dei fatti, sia con riguardo all'assenza di intenti ritorsivi e/o di rivendicazione economica, con motivazione che è immune da rilievi di illogicità sindacabili in questa sede.

L'avere assimilato i valori di rispetto reciproco, uguaglianza dei coniugi e reciproca solidarietà famigliare, propri dell'ordinamento costituzionale italiano, ove si era trovata a vivere, non fa certo venire meno, ma al massimo rafforza ulteriormente, l'attendibilità complessiva di chi, presa coscienza di quei valori, confronta con essi la sua situazione personale derivante dalle tradizioni culturali del paese di origine, e giunge a rifiutarli attraverso un percorso di assimilazione culturale.

6. Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla prova dell'elemento costitutivo del reato di violenza sessuale, è, parimenti, infondato.

Sotto un primo profilo la censura non coglie nel segno dal momento che la sentenza impugnata (pag. 15) ha evidenziato che la donna aveva raccontato che il marito la costringeva ad avere rapporti sessuali a cui non sempre reagiva per paura di *prendere ancora botte*, e quando reagiva non riusciva a contrastare la sua forza. Certamente integrata è la condotta di violenza sessuale con costrizione mediante violenza.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, senza che rilevi in contrario né l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra

10

rg

le parti, e né la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli, laddove risulti la prova che l'agente, per le violenze e minacce poste in essere nei riguardi della vittima in un contesto di sopraffazione ed umiliazione, abbia la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte di quest'ultima al compimento di atti sessuali (Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018, R., Rv. 275947 - 01Sez. 3, n. 39865 del 17/02/2015, Rv. 264788).

Infatti, oltre alla costrizione fisica, l'idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima nei reati di violenza sessuale va esaminata non secondo criteri astratti aprioristici, ma tenendo conto, in concreto, di ogni circostanza oggettiva e soggettiva. Anche una semplice minaccia o intimidazione psicologica, attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza neppure necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza (Sez. 3, n. 14085 del 24/01/2013, R., Rv. 255022; Sez. 3, n. 1911 del 22/12/1999, Gubbi, Rv. 215695).

Nel caso in esame, in coerenza con il principio appena ricordato, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, e con logica motivazione, ha positivamente argomentato la condotta di costrizione mediante violenza, rispetto alla quale il tema del rilevo del consenso al compimento dell'atto sessuale da valutarsi secondo, nuovamente, il contesto culturale del paese di provenienza, non può trovare ingresso.

Quanto, al profilo di censurare sulla congruità della motivazione in punto consenso/dissenso della donna al compimento dei rapporti sessuali con il coniuge, deve rammentarsi che, nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale (Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004. Guzzardi, Rv. 228687), sicchè la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell'atto sessuale. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione osservando de la plonna, a pag. 15 Yallorchè non riusciva a contrastare il marito, piangeva e girava il volto, manifestazione inequivoca di dissenso, non essendo praticabile ogni altra diversa valutazione di tali elementi sulla scorta del diverso approccio al rapporto sessuale secondo le tradizioni del paese di origine.

La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo che riceve tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale, come prevede

/h

l'art. 2 Cost., e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario secondo l'art. 3 comma 2 Cost., comporta la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali in modo assoluto e incondizionato che non incontra limiti derivanti dal diverso contesto culturale.

Questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, e qui occorre ribadire, che quando oggetto di giudizio sono reati che ledono i diritti fondamentali dell'uomo (quali l'integrità fisica, la libertà sessuale), non v'è ingresso, nel sistema penale, alla valutazione delle diversità culturali quali limiti al fatto di rilevanza penale nell'ordinamento giuridico. Si è chiarito, in modo netto, che "nessun sistema penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell'uomo garantiti e i beni a essi collegati tutelati dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino" (Sez. 3, n. 29613 del 29/01/2018, non mass. vedi anche Sez. 3, n. 37364 del 05/06/2015, B., Rv. 265187; Sez. 3, n. 53135 del 31/05/2017 Rv. 272112).

La "difesa culturale" deve essere, pertanto, ritenuta recessiva nei casi in cui il bene giuridico leso o messo in pericolo sia oggetto di tutela quale diritto fondamentale dell'individuo ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, e inidonea a esonerare l'imputato dalla responsabilità e ciò in quanto la tutela dei diritti fondamentale dell'uomo costituisce un limite anche per chi ha scelto di stabilirsi in Questo Paese.

In conclusione, i diritti costituzionali sono riconosciuti indipendentemente dall'adesione individuale o collettiva, o dal consenso che producono in termini quantitativi. Sono riconosciuti in quanto strumento di garanzia per tutti, e, in tale ambito, al giudice costituzionale è attribuito il potere di sorvegliare la produzione normativa in contrasto con essi e al giudice ordinario compete il compito, nel bilanciamento tra questi e le libertà dei singoli individui, di perseguire tale qaranzia.

7. L'infondatezza del terzo motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di maltrattamenti fondato sulle dichiarazioni della persona offesa di cui si censura l'attendibilità, deriva dal rigetto del primo motivo di ricorso con cui si è respinta la questione della verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.



Anche in relazione alla contestazione di maltrattamenti in famiglia la sentenza impugnata è adeguatamente e correttamente motivata laddove dà atto del clima di vita vessatorio e umiliante a cui era costretta la donna e i suoi tre figli minori, connotato anche da vere e proprie condotte violente che avevano cagionato lesioni personali, documentate dai certificati medici prodotti.

8. Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato.

Deve premettersi che, risulta accertato in punto di fatto e non contestato, che l'imputato, in data 21 giugno 2013, si era imbarcato con i tre figli minori, all'insaputa della madre, su un aereo con destinazione verso il Pakistan, i minori erano poi rientrati in Italia solo il 27 giugno 2014, e sulla scorta di ciò era stato condannato per il reato di cui all'art. 574 cod.pen.

La difesa solleva, nuovamente, la questione dedotta nei motivi di appello secondo cui non sarebbe configurabile il reato di sottrazione di minori, sul rilievo che non vi sarebbe stata alcuna illegittima sottrazione dei figli minori all'esercizio della potestà genitoriale della madre, in applicazione della norma che disciplina i rapporti famigliari, ivi compresi i rapporti genitori e figli, in forza del richiamo della norma di diritto internazionale privato di cui all'art. 36 della legge n. 218 del 2015, che dispone che questi siano regolati dalla legge di nazionalità del figlio e, dunque, dal diritto pakistano che riserva al padre ogni decisione che riguarda i figli.

La corte territoriale, dopo avere premesso che sarebbe stata più corretta la contestazione del reato di cui all'art. 574 bis cod.pen. perché contiene il riferimento al trasferimento e trattenimento del minore all'estero, ha respinto la questione sollevata dalla difesa, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Itala con legge n. 64 del 1994, che individua nella legge del luogo di residenza del minore immediatamente prima del suo trasferimento, la disciplina applicabile.

Pertanto, dovendo trovare applicazione la legge italiana, in quanto i minori erano residenti in Italia prima del loro trasferimento in Pakistan, il trasferimento di costoro e il loro trattenimento all'estero era avvenuto impedendo l'esercizio delle prerogative e della responsabilità genitoriale della madre, tenuto conto che la legge italiana affida ad entrambi i genitori l'esercizio e pertanto era integrato il reato contestato.

La difesa ripropone la questione argomentando che secondo la legge italiana n. 218/2015, art. 36, la responsabilità genitoriale è regolata dalla legge nazionale del figlio, e, stante il chiaro richiamo dell'art. 36, il padre, secondo la legge pakistana, aveva piena facoltà di trasferire, nel proprio paese di origine, i figli minori. L'imputato avrebbe esercitato la sua prerogativa di trasferire i figli minori nel loro paese di origine, la sua condotta non avrebbe impedito l'esercizio

90

della potestà genitoriale della madre perché inesistente, da cui l'insussistenza del reato di sottrazione di minorenni.

La censura è infondata.

A parte l'erroneo riferimento della data della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), non 2015, osserva il Collegio che le norme di diritto internazionale ivi contenute, tra cui il citato art. 36 (Art. 36 Rapporti tra genitori e figli), sono dirette ad individuare la legge applicabile nel proprio ambito di disciplina ovvero nei rapporti tra i privati.

Nel caso in esame, devono trovare applicazione, come correttamente indicato dai giudici del merito, i principi sanciti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, dettata proprio per la disciplina della sottrazione dei minori, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, che, all'art. 3, individua quando il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito e cioè quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro.

Dunque, in ragione della residenza in Italia dei minori trasferiti all'estero, e tenuto conto che la legge italiana attribuisce la responsabilità genitoriale ad entrambi i coniugi, il loro trasferimento è avvenuto impedendo l'esercizio di tale responsabilità alla madre, che era rimasta all'oscuro del trasferimento, avvenuto a sua insaputa ed è integrata la condotta di reato di cui all'art. 574 cod.pen. che punisce la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora (Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545 – 01).

9. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è anch'esso infondato.

Nell'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod.pen., i giudici del merito sono pervenuti alla pena come indicata, quale aumento per la continuazione per il reato di tentato omicidio ai danni del cognato, all'esito di una valutazione della gravità dei fatti commessi, della gravità del danno cagionato nei confronti della moglie e dei figli minori in tenera età, e della personalità criminale dell'imputato che, si legge a pag. 18, per rabbia e per mancata accettazione delle conseguenze delle sue condotte violente, è giunto a tentare di uccidere il cognato, reo di avere ospitato la moglie quando era fuggita da casa, non dimostrando di avere neppure compreso la gravità dei fatti di cui si era reso autore. L'oggettiva gravità dei fatti commessi, piano di valutazione che i giudici del merito hanno ritenuto nettamente distinto da una valutazione dei fatti secondo canoni culturali del soggetto agente che non poteva



avere ingresso, e la circostanza che il soggetto viveva e lavorava da oltre un ventennio in Italia, sicchè aveva di certo acquisito il principio giuridico dell'integrità della persona, sono stati giudicati elementi per confermare la severa misura della pena inflitta in primo grado giustificata sulla scorta degli elementi tratti dall'art. 133 cod.pen. Motivazione congrua e che non presenta profili di illogicità che possono essere sindacati in questa sede.

10. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve poi essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ai sensi dell'art. 541 cod.proc.pen., disponendone il pagamento in favore dello Stato, mentre spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002 (inf. provv. S.U. udienza del 26/09/2019), e della parte civile che si liquida in € 3.500,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese della parte civile di cui si dispone in pagamento in favore dello Stato e della parte civile che liquida in € 3.500,00 oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso il 20/11/2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.



